



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001152/P  
Del 28/10/2015 14:36:27  
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VI e II Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Istituzione del servizio di sociologia del territorio della Regione Campania" (Reg. Gen. n. 82)**

Ad iniziativa dei consiglieri Rosa D'Amelio, Carlo Iannace e Tommaso Amabile  
Depositata il 27 ottobre 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame**

**II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 28 OTT 2015

**IL PRESIDENTE**

RDA

24/10/2015  
Dott.ssa A. Fallo  
Sibira Limino

PROPOSTA DI LEGGE

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

ROSA D'AMELIO

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE  
CAMPANIA

Rosa D'Amelio

e dei Consiglieri

IANNACE CARLO

TOMMASO AMABILE

CD. Assemblea  
26.X. 2015



ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 82

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Regione Campania, dal 2001, ha avviato con l'emanazione delle linee guida per l'attuazione della Legge n.328/2000 il proprio sistema integrato delle politiche sociali regionali. Con l'adozione della L.R. 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) si è dotata di un ulteriore, importante, strumento per il consolidamento del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali.

La realizzazione di tale sistema è demandata ai 57 Ambiti territoriali per i Piani sociali di zona, i quali costituiscono i livelli aggregativi locali per la gestione associata tra i Comuni, delle funzioni in materia di politiche sociali con modalità differenziate di intervento tra un ambito e l'altro. Nel contesto ancora in evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono definirsi meglio i bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente la necessità, da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento di stretta pertinenza delle discipline sociologiche, le quali a tutt'oggi non rientrano tra quei servizi offerti in ambito di controllo, tutela e sostegno socio-assistenziale.

E' evidente la necessità di utilizzare la figura del sociologo, in veste di professionista in possesso di specifiche competenze, che, operando nel sociale, sia in grado di fornire risposte al disagio individuale e di gruppo, nell'indicazione di strategie adeguate e metodologie progettuali nelle aree di intervento di cui all'articolo 27 della L. R. 11/2007, ed in particolare quelle inerenti alle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane, delle persone con disabilità, con interventi atti a migliorare la qualità della vita locale e socio-relazionale, nonché il benessere dei contesti e delle comunità. Alcuni Piani sociali di zona hanno dato risposta a quest'esigenza mediante l'acquisizione in numero esiguo di sociologi, nei servizi di supporto, in specifici interventi e servizi locali, tuttavia mai questa figura è prevista in modo strutturato e continuativo.

Il Servizio di Sociologia del territorio, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ha specifiche funzioni in campo sociale e scolastico, intende soddisfare bisogni presenti da sempre nelle comunità sociali e scolastiche rappresentando un reale cambiamento di prospettiva dell'impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul disagio, nel fornire risposte operative efficaci. La proposta di legge ha come obiettivo l'istituzione nella Regione Campania del Servizio di Sociologia del Territorio per garantire ai cittadini l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche affidando ai comuni in forma singola o associata l'organizzazione nell'ambito dei Piani sociali di zona con la presenza di almeno un operatore sociologo;

Nell'art. 2 sono declinate le attività nei settori di intervento previsti dai Piani sociali di zona che prevedono interventi sociali e comunicazionali in contesti residenziali e semi-residenziali per gruppi con manifesto disagio sociale; in centri di accoglienza per l'assistenza oltre alle donne anche ai minori maltrattati e abusati; per le vittime di stalking oltre che di violenza fisica e sessuale; che contrastano la dispersione scolastica, il bullismo, le dipendenze da internet, la ludopatia; e di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio;

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 82

*[Handwritten signature]*

PIA1

L'istituendo Servizio previsto nell'art. 3 si avvale dei sociologi professionisti di cui alla L. 14 gennaio 2013, n.4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi;

Nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 5 si prevede che l'istituzione del Servizio avvenga per ogni ambito territoriale sociale non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge ed a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del Piano sociale di zona.

### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La norma finanziaria di cui all'art. 4 non prevede ulteriori aggravii di spesa a carico del bilancio regionale, in quanto i Servizi di sociologia del territorio sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili per l'attuazione dei Piani sociali di zona.

*P.A.*

*@*

*g*

## Art. 1

### Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio. Tale Servizio rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. I Comuni, in forma singola o associata, ovvero gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione, prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti dei medesimi concorre almeno un operatore di cui al comma 3, i Servizi di cui al comma 1 disciplinandone il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il Servizio previsto nel comma 1 è garantito in ogni ambito territoriale, con la presenza di almeno un operatore sociologo.
4. Il Servizio di sociologia del territorio:
  - a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
  - b) promuove il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari.
  - c) promuove e favorisce l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con tutte le altre forme di intervento, pubbliche e private, per ridurre il tasso di esclusione e di marginalità dei soggetti più deboli della catena sociale.

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: one on the left, one in the middle, and one on the right.

Art.2  
Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio

I. Il Servizio di sociologia del territorio svolge le seguenti attività:

- a) interventi sociali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;
- b) interventi sociali e comunicazionali in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
- c) interventi sociali e comunicazionali a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;
- d) interventi sociali e comunicazionali a favore delle famiglie con membri con disabilità;
- e) interventi sociali e comunicazionali in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- f) interventi sociali e comunicazionali in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
- g) interventi sociali e comunicazionali in favore di minori e adulti dell'area penale;
- h) interventi sociali e comunicazionali che favoriscono la piena integrazione psico-sociale dei cittadini immigrati;
- i) interventi sociali e comunicazionali nella scuola, diretti al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori, al successo formativo ed al contrasto del disagio giovanile, della dispersione scolastica, dei comportamenti a rischio, del bullismo, della dipendenza da internet, della ludopatia;
- l) interventi sociali e comunicazionali di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità;
- m) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- n) collabora nell'ambito territoriale alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitari, nazionali, regionali, provinciali, di altri soggetti pubblici e privati.

Ad  
Ad

Ad

Art.3  
Requisiti degli operatori

1. I Servizi di sociologia del territorio previsti dalla presente legge si avvalgono, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti iscritti alle Associazioni di categoria presenti sul territorio nazionale, come previsto dalla Legge 14 gennaio 2013, n.4 (Disposizioni in materia di professioni non ordinistiche).

SA  
AM  
FPA

Art.4  
Norma finanziaria

1. I Servizi previsti dalla presente legge sono finanziati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

JH  
AP

RPA

Art.5  
Disposizioni transitorie

1. I Servizi previsti dall'articolo 1, comma 1, operano per ciascun ambito territoriale sociale, a seguito dell'adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale, e comunque non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

RMA

MA  
GA

**Art. 6**  
**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



**IL CONSIGLIERE**  
**Rosa D'Amelio**

